

DIRITTO DEL TERZO SETTORE (172LM)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

3. Enti del Terzo Settore



Documenti contabili

Bilancio di esercizio:

Forma – art. 13 CTS

- stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e relazione di missione
- rendiconto per cassa

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore **privi di personalità giuridica** con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 300.000** euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata

Deposito

- Registro delle Imprese
- R.U.N.T.S.

NOVELLA: L. 104/2024 ha
modificato/introdotta questi commi!



Documenti contabili

Bilancio sociale:

- entrate > 1 mln. Euro
- natura dell'attività esercitata, dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte

Se entrate > 100.000 euro: pubblicare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali compensi attribuiti a organi sociali, dirigenti e associati

Libri sociali

Art. 15 CTS

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.



Estinzione

Cause di estinzione

- a. cause previste dallo Statuto
- b. se lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile
- c. quando tutti gli associati vengono a mancare (associazioni)
- d. per volontà dei soci (delibera)
- e. riduzione del patrimonio sotto al limite di legge (ETS)

NO operazioni straordinarie -> vicende modificative, non estintive

Accertamento della causa di estinzione

-> art. 49 CTS per a., b., c., e. = “L'ufficio del RUNTS accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale”

-> art. 48 CTS per d. = iscrizione nel RUNTS ad opera degli amministratori

Estinzione

Liquidazione

Nomina dei liquidatori

Art. 11 disp. att. c.c.: il presidente del tribunale nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale”.

Fase di liquidazione = NO nuove operazioni (art. 29 c.c.) -> muta lo “scopo” dell’Ente



Estinzione

Liquidazione debiti e crediti

Devoluzione dei beni residui:

- “non-ETS” => art. 31 c.c. => regole statutarie o decisione dell'autorità governativa
- “ETS” => art. 9 CTS => “il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale **!**”.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli”

**LA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE È STATA ESTINTA A LUGLIO 2024
(LEGGE 104/2024, ART. 6)**

Estinzione

Cancellazione: art. 49 comma 2 CTS

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

=> Publicità costitutiva

Procedimento: art. 50 CTS

- istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto;
- accertamento d'ufficio dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente;
- accertamento d'ufficio della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore



Estinzione

Altre vicende oggetto di pubblicità:

1. mera perdita della qualifica di “ETS”
l'ente continua ad operare come “non-ETS”
personalità giuridica: o “rivive” la precedente o deve essere chiesta “ex novo”
deve devolvere il patrimonio accumulato mentre era “ETS”
2. migrazione in altra sezione RUNTS
su richiesta dell'Ente
art. 50 comma 3 CTS



Operazioni straordinarie

Premessa:

Trasformazione - Fusione - Scissione

1. In passato, prevaleva la teoria che non ammetteva operazioni straordinarie al di fuori dell'ambito societario
2. Dal 2003, previste "trasformazioni eterogenee" (artt. 2500-septies - 2500-octies c.c.)
3. La dottrina ammette dunque trasformazioni "atipiche" (principio di economia dei mezzi giuridici)
4. Introduzione, ad opera del CTS, dell'art. 42-bis c.c.



Operazioni straordinarie

Art. 42-bis c. 1 c.c.

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

Principi:

- Regola solo le operazioni tra enti “no profit”
- Vale sia per ETS che per “non-ETS”
- Lo Statuto può vietarle
- Pubblicità “costitutiva”
- Pubblicità “sanante”
- Problemi per enti “non-ETS” non riconosciuti



Operazioni straordinarie

Trasformazione omogenea

Trasformazione tra enti no profit (= non muta lo scopo)

1. Adempimenti preliminari

- Situazione patrimoniale (120 giorni) - irrinunciabile
- Relazione CdA relativa alla situazione patrimoniale con l'elenco dei creditori - irrinunciabile
- Relazione CdA che illustri motivazioni ed effetti della trasformazione (30 giorni) - rinunciabile
- Perizia di stima del patrimonio - irrinunciabile



Operazioni straordinarie

Trasformazione omogenea

2. Delibera

- Associazione: assemblea (con quorum di assemblea straordinaria)
- Fondazione: organo amministrativo
- Fondazione di partecipazione: secondo quanto stabilito dallo Statuto

Vengono analizzati i documenti “preliminari” ed espone le motivazioni della trasformazione. Dunque viene deliberata la trasformazione in altro ente no profit.

3. Effetti

art. 2498 c.c. => principio di continuità => vicenda evolutivo-modificativa

responsabilità => art. 2500-quinquies c.c.

efficacia della trasformazione => 60 giorni (art. 2500-novies c.c.)



Operazioni straordinarie

Trasformazione omogenea

Ipotesi:

1. Da Associazione non riconosciuta ad Associazione riconosciuta
è una vera e propria trasformazione?
2. Da Associazione a Fondazione
i soci perdono diritti e prerogative gestorie (tutto passa in mano agli amministratori)
3. Da Fondazione ad Associazione
problema: come individuare gli “associati”?

N.B. Da Fondazione a Fondazione di partecipazione e viceversa = NO “trasformazione”, mera modifica statutaria



Operazioni straordinarie

Trasformazione eterogenea

Trasformazione da enti profit a no profit, o viceversa (= muta lo scopo)

Art. 2500-septies c.c.

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Art. 2500-octies c.c.

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

Possibili anche trasformazioni “atipiche”



Operazioni straordinarie

Trasformazione eterogenea

IN ente no profit

- Relazione CdA che illustri motivazioni ed effetti della trasformazione (30 giorni) - rinunciabile
- Delibera assemblea: quorum “rafforzato” => $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto
- Se ente di arrivo è ETS, si deve altresì rispettare il CTS

DA ente no profit

Associazioni:

- delibera assemblea: quorum “rafforzato” => $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto
- può essere esclusa da legge o Statuto
- capitale sociale della società risultante è diviso in parti uguali tra soci

Fondazione

- decisa da autorità governativa
- capitale secondo le disposizioni dello Statuto (se era stato previsto) o secondo art. 31 c.c.

ETS => devoluzione patrimonio (art. 50 c. 2 CTS)

Operazioni straordinarie

Fusione


Art. 42-bis c. 3 c.c.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

artt. 2501 e seguenti c.c.

Fusione per incorporazione

Fusione mediante costituzione





Operazioni straordinarie

Fusione

1. Adempimenti preliminari

- Progetto di fusione (irrinunciabile)
deposito presso Registro (RUNTS o RPG) - 30 gg (rinunciabili)
deposito presso la sede - 30 gg (rinunciabili)
- Situazione patrimoniale (120 giorni) - rinunciabile

2. Delibera

- Associazione: assemblea (con quorum di assemblea straordinaria)
- Fondazione: organo amministrativo
- Fondazione di partecipazione: secondo quanto stabilito dallo Statuto



Operazioni straordinarie

Fusione

3. Effetti

art. 2504-bis c.c. => principio di continuità => vicenda evolutivo-modificativa
efficacia della fusione => 60 giorni (art. 2503 c.c.)

4. Atto di fusione

Atto pubblico

Intervengono i legali rappresentanti degli enti coinvolti

Iscrizione => efficacia

N.B. può darsi il caso di fusioni “trasformative”:

- fusione che comporta trasformazione omogenea (es. Associazione incorporata in Fondazione)
- fusione che comporta trasformazione eterogenea (es. Associazione incorporata in SRL)



Operazioni straordinarie


Scissione

Art. 42-bis c. 3 c.c.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

artt. 2506 e seguenti c.c.

Scissione totale



Scissione parziale



Scissione asimmetrica: alcuni degli associati della scissa non divengono associati della beneficiaria.

Associazione Alfa
(A+B+C+D)





Operazioni straordinarie

Scissione

1. Adempimenti preliminari

- Progetto di scissione
deposito presso Registro (RUNTS o RPG) - 30 gg (rinunciabili)
deposito presso la sede - 30 gg (rinunciabili)
- Situazione patrimoniale (120 giorni) - rinunciabile

2. Delibera

- Associazione: assemblea (con quorum di assemblea straordinaria)
- Fondazione: organo amministrativo
- Fondazione di partecipazione: secondo quanto stabilito dallo Statuto



Operazioni straordinarie

Scissione

3. Effetti

art. 2504-bis c.c. => principio di continuità => vicenda evolutivo-modificativa
efficacia della scissione => 60 giorni (artt. 2503-2506-ter c.c.)

4. Atto di scissione

Atto pubblico

Intervengono i legali rappresentanti degli enti coinvolti

Iscrizione => efficacia

N.B. può darsi il caso di scissioni “trasformative”:

- scissione che comporta trasformazione omogenea (es. Associazione scissa in Fondazione)
- scissione che comporta trasformazione eterogenea (es. Associazione scissa in SRL)

Dubbi?



Domande?